

# CONVENZIONE ASSICURATIVA

RCT/O

TRA



**FEDERAZIONE ITALIANA  
PESISTICA E CULTURA FISICA  
(F.I.P.C.F.)**

Palazzo delle Federazioni  
Viale Tiziano, 70  
00196 ROMA  
P.IVA 06508701007

**E**



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali

**POLIZZA R.C.T./O. n. 293668479**

---

**CONVENZIONE ASSICURATIVA MULTIRISCHI A FAVORE DELLA F.I.P.C.F.  
FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA E CULTURA FISICA, DEI SUOI ORGANI  
PERIFERICI E DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE AFFILIATE**

Tra la F.I.P.C.F. - FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA E CULTURA FISICA e le Generali Assicurazioni viene stipulata la seguente convenzione per le garanzie della R.C.T./O a favore della F.I.P.C.F., dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società affiliate, dei suoi Tesserati.

**DURATA E DECORRENZA DELLA CONVENZIONE**

Il presente contratto avrà decorrenza Dalle ore 24:00 del 31/12/2008 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2011..

**CLAUSOLA BROKER**

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'ASSIDEA & DELTA S.r.l. conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dall'ASSIDEA & DELTA S.r.l.

---

**CONVENZIONE ASSICURATIVA MULTIRISCHI A FAVORE DELLA F.I.P.C.F.  
FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA E CULTURA FISICA, DEI SUOI ORGANI  
PERIFERICI E DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE AFFILIATE**

**DEFINIZIONI**

<b>Contraente:</b>	F.I.P.C.F. Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica;
<b>Assicurato :</b>	La persona o l'Ente il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione;
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici;
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dalla Contraente alla Società;
<b>Beneficiario:</b>	L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato;
<b>Associazioni Sportive:</b>	Associazioni e Società sportive affiliate alla F.I.P.C.F.;
<b>Tesserato:</b>	Ogni singolo soggetto iscritto alla F.I.P.C.F.;
<b>Atleta di Interesse Internazionale:</b>	Il tesserato F.I.P.C.F. facente parte delle squadre nazionali di interesse internazionale;
<b>Atleta Agonista:</b>	Il tesserato F.I.P.C.F. con qualifica di atleta agonista;
<b>Atleta Non Agonista:</b>	Il tesserato F.I.P.C.F. con qualifica di atleta non agonista;
<b>Massimale:</b>	L'importo massimo della prestazione della Società;
<b>Franchigia:</b>	L'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico che per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo;
<b>Scoperto:</b>	L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri;
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

---

## **DESCRIZIONE ATTIVITA'**

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'attività dei soggetti assicurati riguarda:

- la promozione e l'organizzazione delle attività sportive e ricreative volte alla pratica degli sport rientranti negli scopi della Contraente;
- l'esercizio e lo svolgimento dell'attività sportiva (preparazione, allenamenti anche individuali, corsi e gare), nonché lo svolgimento dei preliminari;
- riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, regolarmente organizzati ed assistiti dagli appositi accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto, di proprietà o a disposizione della F.I.P.C.F., dei suoi organi periferici, delle Associazioni e Società Sportive affiliate. Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati, con o senza autista dell'impresa, per spostamenti collettivi di atleti e/o di squadre.
- L'organizzazione e la partecipazione a corsi di formazione, gare e/o manifestazioni.

L'assicurazione è prestata a favore di tutti i Tesserati, delle Società Affiliate e della Contraente comprese le strutture periferiche per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente. Sono comprese tutte le attività di allenamento, di corsi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, di gare, organizzate dalla F.I.P.C.F. per proprio conto, dai Comitati o Delegazioni Territoriali e dalle Società Sportive affiliate.

## **SOGGETTI ASSICURATI**

L'assicurazione vale per la F.I.P.C.F., suoi organi periferici, le Associazioni e Società Sportive affiliate, per tutti i tesserati (*Atleti di interesse internazionale – Atleti Agonisti e Non agonisti*).

---

### **OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione:

- all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri organi e/o comunque di fatto svolti.

Le garanzie saranno operanti anche in occasione di riunioni organizzative e di missioni, compreso il rischio in itinere anche con mezzi propri e come trasportati su mezzi di altro convocato.

La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate.

Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato da tali soggetti.

É comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL.

### **NOVERO DEI TERZI**

Si conviene fra le parti che:

- tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza, vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato;
- non sono considerati terzi le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato - dipendenti o non dipendenti di quest'ultimo, quando subiscano il danno in occasione di servizio ed operi, nei loro confronti, la successiva garanzia "Responsabilità Civile verso le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato". In caso contrario detti soggetti saranno considerati terzi a tutti gli effetti;
- gli Assicurati sono considerati terzi fra di loro per sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento dell'attività rientranti negli scopi della F.I.P.C.F.;
- non sono considerati terzi fra di loro, il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente ad eccezione dei casi riguardanti la lesione personale in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, la lesione

---

stessa si sia verificata durante le attività coperte dalle presenti garanzie.

#### **ALTRE ASSICURAZIONI: SECONDO RISCHIO PER DIFFERENZA DI CONDIZIONI E LIMITI**

Qualora a favore dell'Assicurato ove al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

#### **ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni da furto;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza;
- c) i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- d) i danni provocati a cose che l'assicurato abbia in consegna, o detenga a qualsiasi titolo;
- e) i danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e da questi detenute;
- f) i danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) i danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
- h) i danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli

---

suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

- i) i danni derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; sono altresì esclusi i danni derivanti da uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- j) i danni provocati da campi elettromagnetici.

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PERSONE SOGGETTE ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI LEGGE A CARICO DELL'ASSICURATO (RCO)**

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli art. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni e malattie professionali, compreso il danno biologico, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui art. 5 del D.Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000.
- b) nonché ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni eccedenti o non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23/02/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro suddetti per morte e lesione personale, compreso il danno biologico, dalla quale sia derivata una invalidità permanente, valutata sulla base delle tabelle di cui al DPR n. 1124.

La Società, inoltre, è obbligata a tenere indenne gli Assicurati delle conseguenze di azioni di regresso che, in relazione agli eventi sopra citati, fosse esperite dall'INAIL ed anche dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222.

La sentenza che accerta la responsabilità civile e costituisce l'INAIL in credito verso la persona civilmente responsabile, costituisce titolo a identificare l'INAIL stesso quale creditore della Società, che è quindi obbligata nei limiti ed alle condizioni del presente contratto, a rimborsare a detto Istituto l'importo degli indennizzi a suo carico e delle spese accessorie.

Non costituisce motivo di decadenza delle presenti garanzie, la mancata assicurazione presso l'INAIL di personale quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo, nonché da omissione involontaria della segnalazione preventiva di nuove posizioni assicurative INAIL.

La Società mette a disposizione degli Assicurati l'importo del danno allorché le richieste avversarie risultino fondate in base a valutazioni concordate fra gli Assicurati e la Società stessa. Il libro paga è conservato a cura della F.I.P.C.F. ed esibito dalla stessa per ogni

---

accertamento o controllo richiesto dall'Assicuratore.

Le presenti garanzie sono operanti anche:

- nei confronti degli apprendisti e del personale in prova per brevi periodi anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL;
- nei confronti delle persone che si trovino presso gli Assicurati per addestramento, stage, tirocinio, corsi di formazione, studi, ricerche, lavoratori di lavoro temporaneo che prestano servizio presso la Contraente ai sensi della legge 24/06/1997 n. 196 o altro, anche se non sottoposti all'assicurazione obbligatoria.

#### **GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA**

L'Assicuratore assume la gestione delle vertenze fino a quando ne ha interesse, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. La difesa dell'Assicurato viene assunta fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. L'Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

#### **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società - BROKER o all'ufficio all'uopo preposto:

- in caso di sinistro di "responsabilità civile verso terzi", entro 30 giorni da quando l'Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile;
- in caso di sinistro di "responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro", entro 30

---

giorni da quando l'Assicurato ha avuto conoscenza dell'avviso per l'inchiesta pretoriale a norma della Legge Infortuni. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso agli Assicuratori appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione agli Assicuratori di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi causa nonché dall'istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza;

Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia all'Assicuratore tempestivamente e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre, fornire all'Assicuratore ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

#### **RINUNCIA ALLA RIVALSA/SURROGA**

L'Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione spettantegli ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

- dipendenti dell'Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo;
- Società affiliate ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o che ricoprono una carica;
- Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dall'Assicuratore.

Salvo sempre il caso di dolo.

#### **ESTENSIONI DI GARANZIA**

A parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni:

R.C.  
PERSONALE

La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e del personale non dipendente mentre opera per conto dell'Assicurato e mentre si trova nelle ubicazioni ove si svolge l'attività.

Relativamente al D.L. N. 81 del 09/05/2008, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo nel caso in cui il preposto al servizio di prevenzione e protezione, sia un dipendente.

R.C.  
INCROCIAT  
A APPALTO  
SUBAPPALT

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre

---

e eseguono i lavori medesimi;

- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono da considerati terzi tra di loro limitatamente alle lesioni corporali.

La presente estensione di garanzia opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate per i medesimi rischi.

**R.C. COMMITTE** L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza veicoli in genere.

**R.C. MANIFESTAZIONI DIVERSE** L'assicurazione è estesa per la responsabilità civile che possa derivare alla Contraente alle Associazioni sportive ed ai suoi organi periferici per l'organizzazione di gare delle diverse specialità che fanno capo a differenti federazioni internazionali, purché regolamentate ed autorizzate dalla F.I.P.C.F.

**R.C. COLLABORATORI** La garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile derivante alla F.I.P.C.F., ai suoi organi periferici e alle Associazioni e Società sportive affiliate per i danni causati a terzi da persone che, non essendo alle dirette e regolari dipendenze, svolgano la loro opera quali collaboratori coordinati e continuativi o comunque addetti, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare e manifestazioni. L'Assicuratore rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti dei collaboratori predetti.

**R.C. ENTI COLLABORATORI** La garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile derivante alla F.I.P.C.F., ai suoi organi periferici e alle Associazioni e Società sportive affiliate, per i danni causati a terzi ed ai partecipanti a qualsiasi titolo, alle gare e manifestazioni da Enti collaboratori (Comitati organizzatori gare e manifestazioni nazionali ed internazionali, etc.) che pur non essendo organismi F.I.P.C.F. o direttamente dipendenti dalla F.I.P.C.F. stessa, svolgono la loro opera con mansioni di qualunque natura, per l'organizzazione di gare e manifestazioni.

**R.C. Incrociata Appalto Subappalto** L'Assicuratore rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti degli Enti predetti.

**R.C. MINORI IN AFFIDO** La Società, si obbliga a tenere indenne la F.I.P.C.F. le Associazioni sportive ed i suoi organi periferici di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi del art. 2048 del Cod. Civ., per i danni provocati a terzi da atleti minorenni, ricevuti in affidamento, per lo svolgimento delle attività sportive previste in polizza.

La Società si obbliga, inoltre, a tenere indenne i predetti soggetti, di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai minori, ad essa affidati, per lo svolgimento di qualunque attività. A tal proposito si riconoscono i minori come terzi tra di loro.

La garanzia comprende i danni alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato o da esso a qualsiasi titolo detenute.

Si intendono esclusi i danni:

- alle cose che costituiscono strumento di lavorazione;
- alle cose che, in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione;

La garanzia si intende prestata con uno scoperto a carico della F.I.P.C.F. del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 500,00, nei limiti dei massimali previsti per la Responsabilità Civile e comunque con un massimo risarcimento di € 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo.

La garanzia è estesa ai danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato ha in uso, consegna e/o deposito. La presente estensione è prestata limiti dei massimali previsti per la Responsabilità Civile con un sottolimito di € 300.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo.

#### **RISCHI ATOMICI E DANNI ALL'AMBIENTE**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Limitatamente all'assicurazione responsabilità civile verso terzi (detta limitazione non è operante nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato né di danni a persone fisiche) sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

---

## **MASSIMALI DI GARANZIA RCT**

### **TESSERATI**

€ 1.000.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà;

con il limite di:

€ 1.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali,;

e di:

€ 1.000.000,00 per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più persone;

### **F.I.P.C.F., I SUOI ORGANI PERIFERICI, LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE – ORGANIZZATORI DI GARE**

€ 3.000.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà,

con il limite di:

€ 3.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali,

e di:

€ 3.000.000,00 per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più persone

<b>FRANCHIGIA</b>
-------------------

La garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi viene prestata con la franchigia di € 300,00

<b>MASSIMALI SEZIONE R.C.O.</b>
---------------------------------

*Contraente e sue strutture nazionali e periferiche*

€ 3.000.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali,

con il limite di:

€ 1.500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.